

Premesso che:

l'art. 110 comma 6 del Dlgs n. 267/2000 prevede la possibilità che con il Regolamento degli uffici e dei servizi il Comune disciplini il conferimento di collaborazioni esterne al alto contenuto di professionalità per la realizzazione di obiettivi determinati;

lo Statuto del Comune di Barletta all'art. 44 comma 2 let. g) "*Uffici e personale*" prevede che il Regolamento degli uffici e dei servizi disciplini le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali e delle collaborazioni esterne;

l'art. 62 comma 4 del Regolamento per la disciplina degli appalti, contratti e dell'approvvigionamento di beni, servizi e forniture disciplina parzialmente il contenuto gli incarichi professionali demandando alle disposizioni del Regolamento degli uffici e dei servizi la disciplina più generale delle collaborazioni esterne;

l'articolo 7 comma 6 del Dlgs n. 165/2001, come modificato dall'art. 32 L.248/2006 ed integrato dall'art. 3 commi 76 e 77 della L.244/2007 (di seguito per brevità *Finanziaria 2008*), detta precisi criteri in materia di collaborazioni esterne, siano esse collaborazioni occasionali, coordinate e continuative o contratti di lavoro autonomo, in ordine al contenuto minimo del contratto, alla pubblicità delle procedure comparative disponendo altresì l'adeguamento del Regolamento degli uffici e dei servizi ai predetti criteri;

la *Finanziaria 2008* ha introdotto ulteriori novità in materia di adempimenti relativi alle collaborazioni esterne di seguito elencati:

- art. 3 comma 56 ha esplicitamente affidato al Regolamento degli uffici e dei servizi la determinazione dei limiti, dei criteri e delle modalità di scelta dei collaboratori esteri nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge nonché la determinazione di un limite massimo di spesa annua;
- art. 3 commi 18 e 54 hanno introdotto ulteriori novità in materia di pubblicità degli incarichi di collaborazione esterna volte a migliorare gli aspetti di trasparenza e pubblicità sia nella fase di individuazione del soggetto con cui contrarre che nella fase di gestione del rapporto;
- art. 3 comma 55 che ha stabilito l'obbligo di adottare un programma, deliberato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art 42 let b) Dlgs n. 267/2000, per gli incarichi di studio, ricerca o consulenza;

**Considerato che:**

- il Comune di Barletta nell'ambito del rispetto delle norme sul contenimento della spesa c.d. "*Patto di Stabilità*" e dei principi di efficacia dell'azione amministrativa ricorre alle collaborazioni esterne ove strettamente necessario in funzione della tipologia di prestazione richiesta e della disponibilità di personale interno qualificato;
- che nell'ambito delle collaborazioni esterne, ai fini della disciplina dell'allegato Regolamento, vanno considerati i contratti ascrivibili al contratto di prestazione d'opera ex art. 2222 del Codice Civile o d'opera intellettuale ex artt. 2229-2230 del Codice Civile caratterizzati dall'apporto prevalente personale della prestazione;
- per espressa esclusione da parte dell'art. 3 comma 77 della *Finanziaria 2008* non soggiacciono alla applicazione dell'art. 7 comma 6 e seguenti del Dlgs n. 165/2001 i componenti degli organi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;

- sulla base della prevalente giurisprudenza contabile sono altresì da escludere gli incarichi professionali attribuiti ai sensi dell'art. 91 della Dlgs n. 163/2006 ascrivibili al contratto di appalto di servizi nonché gli incarichi di rappresentanza in giudizio;
- che la suddetta normativa, in linea anche con i precedenti indirizzi normativi e giurisprudenziali, tende ad una limitazione del ricorso agli incarichi esterni, ad una maggior valorizzazione del personale interno, a dare una maggiore evidenza alla fase della comparazione dei possibili contraenti volta alla scelta del miglior soggetto nell'interesse della efficacia dell'azione amministrativa, e alla pubblicità degli incarichi attribuiti in ossequio al principio della pubblicità e trasparenza;
- che si rende comunque necessario contemperare l'esigenza di riduzione della spesa per detti incarichi con le obiettive esigenze dell'amministrazione nello svolgimento della attività amministrativa volta al conseguimento degli obiettivi politici espressi nei documenti fondamentali del Consiglio Comunale;
- che il predetto Regolamento per gli incarichi esterni, trasmesso in via preliminare ai dirigenti comunali per e-mail il 17 aprile 2008, è stato definitivamente licenziato in via consultiva, in sede di conferenza dei dirigenti del 15 maggio 2008;

**Preso atto** della procedura di consultazione prevista dall'art.7 comma 7 CCNL Regioni ed Autonomie locali dell'1/4/1999 e terminata come da verbale del 21/5/2008;

**Considerato che:**

- le rappresentanze sindacali, in sede di consultazione, hanno richiesto in particolare l'esclusione dalla possibilità di contrarre con il Comune di Barletta, per quanto attiene ai contratti di cui trattasi nell'approvando Regolamento, dei soggetti abilitati all'esercizio di una professione ed iscritti ad albi o elenchi previsti e disciplinati dalla legge, ma non in possesso del titolo della laurea magistrale in quanto la disposizione dell'art. 3 comma 77 prevede la *specializzazione universitaria* intesa come laurea magistrale (nello specifico la richiesta è stata l'eliminazione dal Regolamento dell'ultimo periodo dell'art. 6 comma 1 let c);
- l'amministrazione non ritiene di dare alla norma citata lettura formale (in questo confortata anche dal recente parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Controllo Lombardian. 28/2008) tale da portare alla conclusione richiesta dalle rappresentanze sindacali in quanto:
  - la stessa norma, ad una lettura formale, non indica esplicitamente il titolo della laurea magistrale quale titolo di studio specifico richiesto per la stipula di contratti di collaborazione esterna con una P.A., ma tende al contrario alla individuazione del *bagaglio* culturale e professionale che altresì può essere posseduto da quei professionisti privi della laurea "magistrale" ma riconosciuti dall'ordinamento giuridico tramite l'iscrizione negli albi ed elenchi professionali;
  - lo spirito della norma in esame e più largamente dell'insieme di norme di nuova introduzione è sicuramente quello di limitare, anche in termini di contenimento della spesa, il ricorso alle collaborazioni esterne ma non di escludere a priori soggetti comunque professionalizzati quali quelli iscritti in albi o elenchi previsti e disciplinati dalla legge la cui iscrizione consegue ad un tirocinio formativo ed un esame di abilitazione finale;
- per lo stesso motivo, supportati anche dalla circolare n.2/2008 Dipartimento Funzione Pubblica-Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, nel Regolamento si consente ai

titolari di laurea triennale con almeno un biennio di esperienza professionale nella materia oggetto dell'incarico di partecipare alle procedure comparative (art. 6 comma 1 let c) primo periodo);

**Ritenuto opportuno e legittimo**, per tutto quanto indicato in premessa e nelle considerazioni, approvare un apposito Regolamento quale allegato al vigente Regolamento di Organizzazione e sistema di direzione volto a disciplinare il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna e le relative modalità di pubblicità;

**Ritenuto altresì** sussistente il requisito dell'urgenza onde consentire l'attivazione dei contratti di collaborazione esterna ove necessari per il conseguimento degli obiettivi di PEG;

**Visti:**

- lo Statuto Comunale;
- l'art. 110 comma 6 del Dlgs n. 267/2000;
- l'art.7 commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater del Dlgs n. 165/2001;
- le disposizioni in materia introdotte dalla L. 244/2007 (Legge finanziaria per l'anno 2008) ed in particolare l'art. 3 commi 18, 54, 55, 56, 57, 76, 77;
- La Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 2 dell'11/3/2008, il Parere n. 31/2008 dello stesso Dipartimento – Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni;
- il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30/9/2007 in materia di comunicazioni obbligatorie;
- L'art. 53 comma 14 del Dlgs n. 165/2001 come integrato dall'art. 34 L. 248/2006 disciplinante le c.d. "Anagrafe delle Prestazioni";
- La Relazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di controllo del 15/2/2005 recante linee di indirizzo per l'applicazione del disposto dell'art. 42 L. 311/2004 (Legge finanziaria per l'anno 2005) relativo alle disposizioni in tema di pubblicità per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza.
- La Circolare n. 1 del 24/1/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di "tetto retributivo massimo" per gli emolumenti a carico di una Pubblica Amministrazione"(art. 3 comma da 44 a 49);

Acquisiti i pare di regolarità tecnica di cui all'art. 49 DLgs 267/2000 e s.m.i.

Con votazione unanime delibera di approvare l'allegato Regolamento composto di dodici articoli quale allegato al Regolamento di Organizzazione e Sistema di Direzione;

Con votazione unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 Dlgs n. 267/2000;

Demanda la Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane e al Dirigente del Settore Servizi Generali, Istituzionali e Decentramento gli adempimenti consequenziali ciascuno per le proprie competenze, rispettivamente, per l'attuazione e la pubblicazione all'albo pretorio.